

Classificazione del documento: Consip Public

Parte Generale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 5 S: Garanzie

Articolo 6 S: Subappalto

Articolo 7 S: Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione

Articolo 8 S: Verifica di conformità

Articolo 9 S: Servizio di manutenzione e servizio continuativo di supporto avanzato

Articolo 10 S: Servizio di supporto specialistico

Articolo 11 S: Penali

Articolo 12 S: Corrispettivo

Articolo 13 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 14 S: Risoluzione

Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Speciale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Definizioni

Articolo 3 G: Aumento e diminuzione – Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione

Articolo 4 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 10 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 12 G: Cauzione

Articolo 13 G: Recesso

Articolo 14 G: Recesso per giusta causa

Articolo 15 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 16 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 17 G: Subappalto

Articolo 18 G: Foro esclusivo

Articolo 19 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 20 G: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 21 G: Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI –
ID 1530

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 22 G: Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 23 G: Subingresso nel contratto

Articolo 24 G - Incompatibilità

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.

- d) In forza di tutto quanto precede , Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione";
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: **6521324ECB**;
- i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Fornitura di Apparati hardware Oracle e relativo software di base, comprensivi di un anno di garanzia e della documentazione tecnica e d'uso, così come descritti e dettagliati nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, quali:
 - Completamento dell'architettura Exadata per le applicazioni H24 in ambito "Campus"
 - Infrastruttura di Disaster Recovery per l'Oracle eBusiness Suite
 - Consolidamento di ambienti SPARC tramite virtualizzazione da destinare in ambito Campus, AAMS e DR;
 - Refresh tecnologico dell'ambiente di backup;
 - Realizzazione infrastruttura Oracle Virtual Network (opzionali)
 - Upgrade DB Machine X2-2 Quarter Rack HC di BDAP (MEF RGS)
 - Sistema Exalogic per MEF RGS (opzionale)
 - b) Servizi di consegna, installazione e configurazione degli apparati hardware e delle licenze software di cui al precedente punto a);
 - c) Servizio di manutenzione degli apparati hardware di cui al precedente punto a);
 - d) Servizio di manutenzione delle licenze software di cui al precedente punto a);
 - e) Servizio di manutenzione degli apparati hardware e delle licenze software Oracle già in uso presso la Sogei, così come descritti e dettagliati nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico;
 - f) Servizi continuativi di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle (Advanced Support Assistance);
 - g) Servizi di supporto specialistico a consumo per un massimo di 3.400 giornate/persona.
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera a), dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, preferibilmente redatta in lingua italiana, ovvero in lingua inglese.
3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dei CED della Sogei e della Ragioneria Generale dello Stato.
5. I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede principale della Committente, sita in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via Mario Carucci 125 - varco consegna merci- o altra diversa sede della Committente e/o dell'Amministrazione indicata nell'Allegato "II" - Capitolato Tecnico. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico _____.
6. I prodotti destinati alla Ragioneria Generale dello Stato dovranno essere consegnati presso i locali tecnici AS-02 del CED del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via A. Soldati 80, a Roma. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico _____.



7. La merce dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
8. Tutte le consegne di cui ai precedenti commi 5 e 6 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
9. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse la merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
10. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 8 vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
11. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
12. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.
14. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.
15. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente unico per tutte le attività amministrative e contrattuali previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
3. I soli servizi previsti all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. e) ed f) decorreranno per 36 mesi dalla "Data di avvio delle attività" che verrà notificata dalla Committente entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente Contratto.
4. I servizi previsti dall' art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. g) potranno essere attivati dalla Committente a decorrere dalla data di stipula del contratto.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso



remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. L'Impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l'Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla "Data di Accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al successivo art. 8 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni e l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 11 S "Penali", avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto >

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. Entro il termine di 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente Contratto, L'Impresa si impegna a consegnare alla Committente il "Piano operativo" contenente una

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



proposta relativa ai termini per la consegna, l'installazione, l'attivazione, la configurazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 10 (dieci) giorni solari dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel piano operativo approvato dalla Committente devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S "Penali".

2. Per ogni apparato oggetto della fornitura di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile della fornitura", comma 1, lett. a), il Fornitore dovrà espletare le attività di preinstallazione presso locali o magazzini propri, escludendo qualsiasi utilizzo di locali del Sistema Informativo, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico.
3. Entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto, il fornitore si impegna ad effettuare la verifica preliminare dei locali tecnici finalizzata alla verifica dell'idoneità dei locali tecnici all'installazione delle apparecchiature, previo accordo con il personale della Committente, dell'Amministrazione e del Gestore del CED, secondo le modalità descritte dal Capitolato Tecnico.
4. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi al trasporto delle merci, all'imballo, di carico e di scarico.
5. Entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni solari decorrente dalla data di stipula del presente contratto l'Impresa dovrà avere terminato il processo di installazione e configurazione di tutti gli apparati hw e di tutte le licenze sw, nonché renderli operativi.
6. Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti comma 1 e 2 comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S "Penali".
7. Ultimate le operazioni di installazione e configurazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e il "Piano di Collaudo" contenente le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 40 (quaranta) giorni decorrente dalla data ultima di installazione e configurazione, le componenti hardware e software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente.
2. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", di cui al precedente art. 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
 4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata:
 - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lett. a) e b) entro il termine indicato al precedente comma 1;
 - con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lett. c), d), e), f) entro il mese successivo al trimestre di riferimento per ciascun servizio;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lett. g) entro il mese successivo al periodo di riferimento.
 5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
 6. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
 7. Ogni consegna, successiva alla prima, di apparecchiature e di prodotti software oggetto del contratto, saranno oggetto di verifica di conformità secondo le medesime modalità sopra descritte.
 8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 , lett. a) e b) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 , lett. c), d), e) , f) , g) da parte della Committente.
 9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
 10. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..



11. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
12. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
13. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
16. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SERVIZIO CONTINUATIVO DI SUPPORTO AVANZATO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lett. c) e d) per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità", nonché il servizio di manutenzione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software Oracle già in uso presso la Sogei e la RGS di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lett. e) e f) per i 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di avvio delle attività" di cui all'art. 2 S "Durata".
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale e/o hardware che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza



- e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo upgrade dei prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per upgrade si intende sia nuove release che nuove versioni dei prodotti.
 5. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
 6. La Committente e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti, il livello di severità mediante strumento telematico all'indirizzo _____, confermata via posta elettronica all'indirizzo _____. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via posta elettronica.
 7. Con riferimento al servizio di manutenzione dei prodotti software, ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
 8. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax alla Committente, entro i termini di seguito riportati:
 - a) per il livello di **Severità 1** entro 2 (due) ore solari;
 - b) per il livello di **Severità 2** entro 7 (sette) ore solari;
 - c) per i livelli di **Severità 3 e 4** entro un giorno solare.
 9. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare i prodotti software entro i seguenti termini perentori:
 - a) **Livello di severità 1: risoluzione**, nel 100% dei casi, entro 2 (due) giorni solari dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma;
 - b) **Livello di severità 2: risoluzione**, nel 100% dei casi, entro 25 (venticinque) giorni solari dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma;
 - c) **Livelli di severità 3 e 4: risoluzione**, nel 100% dei casi, entro 30 (trenta) giorni solari dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma.
 10. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 9, la Committente applicherà le penali di cui al successivo art. 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
 11. Con riferimento al servizio di manutenzione degli apparati hardware, l'Impresa si impegna a ripristinare la funzionalità delle apparecchiature **entro 8 (otto) ore lavorative** dalla segnalazione del malfunzionamento.
 12. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente art. 5 S "Garanzie". La Sogei può richiedere che in caso di sostituzione del disco, il dispositivo guasto sia sottoposto a processo di smagnetizzazione. Il processo di smagnetizzazione è a totale carico della Sogei stessa. La Sogei provvederà inoltre, entro 30 gg solari dalla data di sostituzione del componente, a rendere disponibile all'Impresa il disco sottoposto al processo di smagnetizzazione integro dal punto di vista fisico e totalmente inutilizzabile.

13. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
14. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 9 - nel caso dei prodotti software -, l'Impresa, previa fornitura di una soluzione temporanea come specificato al comma 7, potrà concordare con la Committente un nuovo termine per la risoluzione definitiva del malfunzionamento che sarà oggetto di eventuale applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S "Penali".
15. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 11 - nel caso di apparecchiature hardware -, o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
16. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente e/o l'Amministrazione.
17. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
18. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
19. In deroga a quanto esplicitato nei precedenti comma, nell'ambito della presente fornitura, è richiesto il servizio di supporto avanzato, di cui all' art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. f), che si applica a:
 - i sistemi ingegnerizzati Supercluster dedicati alla "Dichiarazione Precompilata" già in uso presso la Sogei;
 - l'infrastruttura di Disaster Recovery per l'Oracle eBS;
 - tutti i sistemi della Ragioneria Generale dello Stato oggetto della presente fornitura.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530

13 di 27

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



20. Nei casi descritti al precedente comma, il servizio (che dovrà essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni la settimana) sarà erogato in base ai livelli di servizio indicati di seguito:
- 90% delle Service Request con Severità 1 entro un'ora;
 - 90% delle Service Request con Severità 2 entro due ore e mezzo lavorative;
 - 90% delle Service Request con Severità 3 e 4 entro 1 giorno lavorativo.
21. Nell'ambito del servizio di cui al comma 19, è previsto il servizio di Business Critical Service (BCS) per tutti gli ambienti della Ragioneria Generale dello Stato e fa riferimento alle componenti HW dei sistemi Oracle, sia "tradizionali" sia "ingegnerizzati", i cui dettagli sono esplicitati nell'ambito del Capitolato Tecnico. Il servizio sarà erogato in base ai seguenti livelli di servizio:
- in caso di SR di Severità 1, sostituzione della parte HW guasta entro 6 ore dall'apertura;
 - in caso di SR di Severità 2, sostituzione della parte HW guasta entro 24 ore dall'apertura.
22. Con riferimento al servizio continuativo di supporto avanzato si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lett. g), previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 3.400 (tre mila quattrocento) giorni persona. La Committente e/o l'Amministrazione si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente e/o l'Amministrazione attiveranno il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione all'Impresa che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art. 9 S "Servizio di manutenzione", comma 6, confermato via posta elettronica al medesimo indirizzo ivi indicato.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S "Penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Al termine di ciascun mese e comunque entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Responsabile della fornitura predisporrà e firmerà un "Consuntivo Attività", dichiarando l'impegno, in termini di giorni persona, effettivamente erogato, e la descrizione di quanto svolto. Tale consuntivo dovrà essere firmato, per accettazione, dal Responsabile del Contratto di Sogei, ed allegato alla fatturazione. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità".
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - revisione di architetture applicative;
 - supporto al "problem solving";

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- supporto alle fasi di upgrade di sistemi e applicazioni;
 - supporto all'avvio di sistemi ed applicazioni;
 - supporto alle migrazioni di applicazioni e assistenza post migrazione;
 - supporto agli innalzamenti di versione dei prodotti;
 - ottimizzazione delle prestazioni in ambiente applicativi;
 - performance tuning ed ottimizzazione delle prestazioni.
6. Il servizio verrà svolto presso le sedi dei CED della Sogei e della Ragioneria Generale dello Stato dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 20:00.

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna, installazione, configurazione e personalizzazione delle apparecchiature di cui al precedente art. 7 S “Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione” comma 4 e 5, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 12 S “Corrispettivo”, comma 1.
2. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 12 S “Corrispettivo”, comma 1 per ogni inadempimento.
4. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro i termini prescritti dall’art. 8 S “Verifica di conformità”, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 12 S “Corrispettivo”, comma 1.
5. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, comma 8, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a :
 - per Livello di severità 1 e 2 : 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 12 S “Corrispettivo”, comma 1 per ogni ora solare di ritardo.
 - per Livello di severità 3 e 4 : 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 12 S “Corrispettivo”, comma 1 per ogni giorno solare di ritardo.
6. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, comma 11, si verifichi un ritardo rispetto al termine per il ripristino dei malfunzionamenti hardware, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 12 S “Corrispettivo”, comma 1 per ogni ora lavorativa di ritardo;



7. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", comma 9, si verifichi un ritardo rispetto al termine per il ripristino dei malfunzionamenti software, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a :
 - per Livelli di severità 1 e 2 : 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1 per ogni giorno solare di ritardo;
 - per Livelli di severità 3 e 4 : 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1 per ogni giorno solare di ritardo.
8. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 9 S "Servizio di manutenzione", l'Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1 per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata - malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S "Servizio di supporto specialistico", comma 3 per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di supporto specialistico di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1.
10. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, e/o non in possesso di certificazione rilasciata da Oracle sulla tecnologia o sul prodotto inerente l'attività in oggetto, se prevista dal Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale una tantum pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di supporto specialistico di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, fermo restando la sostituzione della figura professionale con altra avente le caratteristiche richieste.
11. Per il personale ritenuto inadeguato, la Committente si riserva di richiederne la sostituzione entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica, pena l'applicazione di una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio in cui la risorsa è impiegata, di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione.
12. Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione della fornitura ovvero all'inizio della stessa dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile del Contratto e la sostituzione dovrà prevedere un periodo di affiancamento per la risorsa entrante non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, pena l'applicazione di una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo, di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni giorno lavorativo di mancato affiancamento stabilito dal Responsabile del Contratto.
13. In caso di revoca o sospensione dello stato di azienda specializzata in ambito "Engineered Systems" rilasciato all'Impresa dalla Oracle o, se del caso, ad una delle società costituenti il

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente si riserva di applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione. Nel caso in cui la situazione persista anche al termine dei 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, come descritto nell'art. 14 S "Risoluzione".

14. Nel caso in cui, nell'ambito dei servizi continuativi di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle (Advanced Support Assistance), di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", comma 20, nell'ambito di ciascun livello di severità, si verificano ritardi per più del 10% delle Service Request (SR) nella presa in carico della SR, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a :
 - per Livello di severità 1: 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1;
 - per Livello di severità 2: 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1;
 - per Livelli di severità 3 e 4: 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1.
15. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di BCS, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", comma 21, si verifichi un ritardo rispetto al termine per il ripristino dei malfunzionamenti hardware, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a :
 - per Livello di severità 1: 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1 per ogni ora solare di ritardo;
 - per Livello di severità 2 : 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1 per ogni giorno solare di ritardo.
16. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
17. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
18. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
19. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse



applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

20. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 12 G "Cauzione", senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
21. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per apparecchiature e prodotti software forniti riportati nella dichiarazione d'offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____) *< ove presenti >* e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____) al netto di IVA, così suddiviso: *(esprimere i costi dei singoli prodotti)*
 - a) Il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura degli apparati hardware e del relativo software di base di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____), comprensivo della garanzia per un periodo di 12 mesi e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione";
 - b) Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di consegna, installazione e configurazione degli apparati hardware e delle licenze software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - c) Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di manutenzione degli apparati hardware, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - d) Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di manutenzione delle licenze software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - e) Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di manutenzione degli apparati



hardware e delle licenze software Oracle già in uso presso la Sogei, di cui all'art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione”, comma 1, lettera e) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);

- f) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle, di cui all'art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione”, comma 1, lettera f) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
- g) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di supporto specialistico a consumo di cui all'art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione”, comma 1, lettera g) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
- h) *< ove presenti >* Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____).

I suddetti corrispettivi massimi a), b) c), d), e), f) , g) sono così ripartiti tra i sistemi MEF-RGS e Fiscalità:

	MEF-RGS	Fiscalità
Fornitura HW	€ -	€ -
Fornitura SW	€ -	€ -
Servizi di consegna, inst., conf.	€ -	€ -
Servizi di manutenzione HW	€ -	€ -
Servizi di manutenzione SW	€ -	€ -
Servizi di manut. pregressa	€ -	€ -
Servizi di supporto avanzato	€ -	€ -
Servizi Supp. Specialistico	€ -	€ -

2. Per il servizio di supporto specialistico per il quale è prevista una gestione a “consumo” il corrispettivo è determinato sulla base del consuntivo riportato nel prospetto di dichiarazione delle prestazioni rese approvato dalla Committente e sulla base delle tariffe indicate al comma 7.
3. Per il servizio di manutenzione degli apparati hardware, di cui all'art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione”, comma 1, lettera c), il canone massimo trimestrale a partire dalla “Data di accettazione della Fornitura” è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
4. Per il servizio di manutenzione delle licenze software, di cui all'art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione”, comma 1, lettera d), il canone massimo trimestrale a partire dalla “Data di accettazione della Fornitura” è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);



5. Per il servizio di servizio di manutenzione degli apparati hardware e delle licenze software Oracle già in uso presso la Sogei, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e), il canone massimo trimestrale a partire dalla "Data di avvio delle attività" è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
6. Per il servizio di servizio di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f), il canone massimo trimestrale a partire dalla "Data di avvio delle attività" è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
7. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Tech System Architect	€ _____, ____ = (____/____)
Apps Solution Architect	€ _____, ____ = (____/____)

8. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
9. Il corrispettivo trimestrale per ciascun servizio di manutenzione di cui ai precedenti comma 3, 4 e 5 sarà eventualmente ordinato con cadenza annuale e comunque potrà essere oggetto di rimodulazione da parte della Committente con un preavviso di 30 (trenta) giorni all'Impresa, in funzione delle apparecchiature hardware e delle licenze software effettivamente attivate.
10. Il corrispettivo trimestrale per ciascun servizio di manutenzione di cui ai precedenti comma 3, 4 e 5 relativamente al primo trimestre di erogazione sarà rimodulato in base ai giorni effettivi di erogazione del trimestre solare di riferimento.
11. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
12. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
13. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
14. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 12 S “Corrispettivo”, comma 1, l’Impresa potrà emettere fattura :
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1 lett. a) e ai servizi di cui alla lett. b), l’Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 8;
 - b) con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1 lett. c) e d) l’Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, successivamente alla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 8;
 - c) con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1 lett. e) l’Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di avvio delle attività, successivamente alla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 8;
 - d) con riferimento al servizio di supporto avanzato di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1 lett. f) l’Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di avvio delle attività, successivamente alla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 8;
 - e) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1 lett. g) l’Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 8.
2. Per semplicità organizzativa, Sogei potrà richiedere all’impresa la redazione di un Piano di fatturazione, che costituirà parte integrante del contratto, formulato nel rispetto delle suddette regole e con evidenza della parte “MEF-RGS” e della parte “Fiscalità”; Sogei avrà la facoltà di respingere la fattura nel caso in cui l’Impresa non si attenga in sede di fatturazione a tali indicazioni e comunque a tutte quelle espresse nel presente articolo .
3. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
4. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati
>



< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria riportare la seguente dicitura

In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) Verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b), c) e d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. e) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) consuntivo attività.
9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) **6521324ECB**, nonché il numero d'ordine e di ricezione che saranno successivamente comunicati.
10. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
11. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



12. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 (sette) giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
13. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 17 G "Subappalto", comma 10 del contratto.
15. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



2. In caso di revoca o sospensione dello stato di azienda specializzata in ambito “Engineered Systems” rilasciato all’Impresa dalla Oracle o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 20 G “Condizione particolare di risoluzione”;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell’Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 7 G “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art. 5 S “Garanzie”, art. 8 S “Verifica di conformità”, art. 11 S “Penali”, art. 15 S “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, art. 4 G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 9 G “Proprietà dei prodotti”, art. 12 G “Cauzione”, art. 15 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 16 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 17 G “Subappalto”, art. 20 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 21 G “Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 22 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
5. La Committente, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.



ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.



8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, li _____

La Committente
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;
Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;
Articolo 5 S - Garanzie ;
Articolo 8 S - Verifica di conformità;
Articolo 10 S - Servizio di supporto specialistico ;
Articolo 11 S - Penali;
Articolo 14 S - Risoluzione ;
Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione;
Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;
Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;
Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
Articolo 12 G - Cauzione;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI -
ID 1530

26 di 27

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 13 G - Recesso;
Articolo 14 G - Recesso per giusta causa;
Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi;
Articolo 17 G - Subappalto;
Articolo 18 G - Foro esclusivo;
Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali;
Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione;
Articolo 21 G - Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;
Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa;
Articolo 23 G - Subingresso nel contratto.

L'Impresa
il legale rappresentante
